

## SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2023

### Question Time R.G. n. 306 (Cons. Roberta Gaeta)

**Oggetto:** *“Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo”* a firma della Consigliera Roberta Gaeta (Azione – Centro Democratico – Demos – Europa Verde – Più Europa).

La Consigliera interrogante rammenta che l'art. 20 della legge regionale n.3 del 2019 ha istituito l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo e riferisce che da notizie avute sul territorio sembrerebbe che alcune associazioni, già iscritte all' Albo regionale o in attesa di iscrizione, pur avendo svolto attività di collaborazione con le ASL competenti, siano state cancellate o si sono viste rifiutare l'iscrizione all'Albo, in quanto tali attività sarebbero state ritenute numericamente insufficienti, sebbene il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 3 del 2019 non fissi alcun termine numerico rispetto alle attività svolte in collaborazione con le ASL.

Tanto premesso la Consigliera chiede al Presidente della Giunta regionale di sapere:

*se corrisponde al vero che alcune Associazioni siano state cancellate dall'Albo regionale o gli sia stata negata l'iscrizione per una attività di collaborazione con l'ASL ritenuta numericamente insufficiente ed in caso affermativo, come l'Amministrazione regionale intenda procedere per sanare quello che sarebbe un evidente errore dell'applicazione della norma che nulla dice circa la quantità degli interventi da svolgere da parte delle associazioni in collaborazione con le ASL.*

In merito ai quesiti posti, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario regionale ha rappresentato quanto segue.

La vigente normativa regionale (LR n. 3/2019 e s.m.i.) all'art. 20 istituisce l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo , prevedendo, ai fini dell'iscrizione:

- al comma 3 la documentazione necessaria, da presentare al Presidente della Giunta regionale per il tramite della ASL competente territorialmente per sede legale, e in particolare, alla lettera e) una *“relazione documentata dell'attività esercitata nonché dell'efficienza, organizzativa ed operativa certificata dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente per sede di attività;*
- al comma 4 che *“le associazioni, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, presentano alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale o sulla sede operativa per le associazioni nazionali, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL competente. L'associazione è cancellata dall'Albo in assenza di attività, certificata dall'ASL”.*

Il procedimento pertanto prevede che le singole relazioni annuali, validate dal dirigente veterinario territoriale, siano trasmesse con nota a firma del responsabile della struttura ASL competente per la certificazione del corretto svolgimento del programma di collaborazione preventivamente concordato.

Il programma di attività va redatto e certificato dalle AASSLL anche per quelle associazioni non ancora iscritte all'albo, ma che intendono acquisire, allo scadere dei tre anni di operatività in collaborazione, il requisito propedeutico e imprescindibile per l'iscrizione all'Albo.

L'attestazione della operatività, corroborata dalle rispettive relazioni annuali di attività validate dall'ASL competente, rappresenta l'unico criterio valutativo- non discrezionale - per il mantenimento dell'iscrizione all'albo delle associazioni già iscritte e per l'iscrizione di quelle richiedenti. Parimenti l'avvio del procedimento ed il provvedimento stesso di cancellazione dall'albo di alcune associazioni

già iscritte consegue dalla comunicazione di inoperatività, trasmessa dal Direttore della competente struttura ASL e non da una valutazione discrezionale della struttura regionale.

Inoltre, per quanto riguarda il paventato diniego d'iscrizione di una associazione, è stato comunicato che le associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono presentare la domanda al Presidente della Giunta, per il tramite dall'ASL competente, che preliminarmente ne verifica il possesso dei requisiti, allegando anche la relazione complessiva sull'attività esercitata nell'ultimo triennio dall'associazione in collaborazione con i servizi veterinari, nonché dell'efficienza, organizzativa ed operativa, della suddetta.

Tale relazione, dettagliata per le singole annualità, deve trovare riscontro nelle certificazioni annuali inviate alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno. A conclusione dell'istruttoria dell'ASL ed a seguito del relativo parere favorevole, la competente struttura regionale provvede ad iscrivere l'associazione nell'albo regionale assegnandole il numero progressivo.

In merito a quanto riferito dall'interrogante circa le notizie di rigetto delle istanze di iscrizione all'albo regionale delle associazioni a causa del numero insufficiente delle attività svolte, si conferma che ad oggi non risultano pervenuti pareri sfavorevoli espressi dall'ASL per tale motivazione. Infatti, come stabilito dalla norma e specificato nelle premesse, le attività devono essere programmate di concerto con l'ASL che successivamente valida la relazione annuale, per le nuove iscrizioni per almeno tre anni.

In conclusione, il requisito richiesto è sostanzialmente quello della collaborazione delle associazioni con l'ASL nell'espletamento delle attività volte a tutelare il benessere degli animali d'affezione ed al contenimento del fenomeno del randagismo, e non la mera valutazione quantitativa degli interventi, che oggettivamente sono in relazione alle risorse (numero di iscritti) delle associazioni ed alle effettive esigenze del territorio e delle AASSLL.